

Rep. n. 623

Prot. n. 10265 del 16/04/2020

CONVENZIONE

TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente di A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Liguria - nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per brevità, anche "Centrale"), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15

E

Sig. Michael Jonathan Martin, nato a Chester (UK), il giorno ventisette del mese di settembre dell'anno 1966 (codice fiscale MRTMHL66P27Z114L), che interviene quale procuratore speciale di ICU Medical Europe S.r.l. (giusta poteri allo stesso conferiti in atto Notaio Dott.Roberto Giacobini in data 31.01.2018, repertorio n. 50140, raccolta n. 18026, n. 2782 serie n.17), con sede legale in Viale Luca Gaurico, 9/11, Roma (RM) 00143, iscritta al Registro delle Imprese REA Roma RM 1583980 Camera di Commercio di Roma, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale sopra citata, (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria del lotto 22 della gara d'appalto per la fornitura di "Dispositivi monouso infusione e somministrazione" giusta determinazione del Direttore dell' Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa. n°379 del 16/10/2019.

PREMESSO

a) che la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di seguito CRA) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n. 34/2012, L.R. n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno previsto che CRA provveda in via esclusiva, per

	conto delle aziende ed enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché delle	
	ASP e degli altri enti pubblici, all'acquisizione di beni e servizi sanitari;	
	b) che in esecuzione di quanto precede CRA ha espletato una procedura aperta ex	
	art. 60 D. Lgs. n. 50/2016, suddivisa in n.24 lotti, per la fornitura di dispositivi monouso	
	infusione e somministrazione" in favore degli Enti del SSR della Regione Liguria, svolta	
	in ambito comunitario ed indetta con bando di gara pubblicato sulla GUUE in data	
	26/06/2018 e sulla GURI in data 29/06/2018;	
	c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura della procedura di cui al	
	punto precedente relativamente al lotto 22 "Connettori valvolati needle free per	
	infusione" , e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a	
	fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire	
	gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;	
	d) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione	
	sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti	
	nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel	
	capitolato tecnico prestazionale	
	e) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la documentazione	
	richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non	
	materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;	
	f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando	
	di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e	
	completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti	
	gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la	
	formulazione dell'offerta;	
	g) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole	

Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione

degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

i) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e

che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione,

ne costituisce parte integrante e sostanziale;

j) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei

confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le

condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole

Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per

ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;

k) che CRA non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività

delle singole Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna Amministrazione

Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le

obbligazioni nascenti dagli OdF da ciascuna emessi;

l) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa

dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011

m) che le parti, ai sensi dell'art. 51 Legge 16/02/1913, n. 89, convengono che sia

omessa la lettura integrale del presente atto da parte dell'Ufficiale Rogante;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime

premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al

Fornitore, l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica, sono parte integrante e sostanziale

della Convenzione, ancorché non allegati materialmente, e costituiscono fonte delle

obbligazioni contrattuali nascenti con il presente atto.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) *Amministrazione Contraente*: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna;

c) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF);

d) *Fornitore*: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

e) *NECA* – Negozio elettronico Centrale Acquisti: un catalogo elettronico delle convenzioni attivate dalla CRA;

f) *Ordinativo di Fornitura* (i.e. contratto): il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le Amministrazioni contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la quantità di beni/prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione;

g) *Punto ordinante*: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere e sottoscrivere l'ordinativo di fornitura (OdF) e le richieste di consegna (RdC);

h) *Punto Istruttore*: il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad amettere le Richieste di consegna

i) *Richiesta di Consegna*: (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai Punti

Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al

Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo ed i tempi

di consegna;

j) *Importo della Fornitura*: l'importo della fornitura oggetto del singolo Contratto di

Fornitura (IVA esclusa);

k) *Importo massimo contrattuale*: l'importo massimo della presente convenzione (IVA

esclusa) pari alla sommatoria delle quantità poste in gara moltiplicate per il relativo

prezzo unitario di aggiudicazione, IVA esclusa. L'importo massimo contrattuale potrà

essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato in seguito

l) *Sede/i di consegna*: il luogo – sedi e uffici – sul territorio di Regione Liguria

dell'Amministrazione Contraente – indicati nella RdC, presso il quale il Fornitore deve

consegnare i prodotti richiesti;

m) *Servizi connessi*: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al

perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente

atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

n) *Sito*: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it,

contenente un'area riservata alla Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi

di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di

tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni

contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in

sede di partecipazione alla procedura;

	c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;	
	d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti	
	di diritto privato.	
	2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate	
	automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o	
	regolamenti che entrino in vigore successivamente.	
	<u>Articolo 4 - Oggetto</u>	
	1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le	
	modalità di conclusione del contratto di cui all'art. 6, le modalità di esecuzione indicate	
	nel Capitolato Tecnico-Prestazionale nonché la prestazione di tutti i servizi connessi	
	alla fornitura.	
	2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle	
	Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a	
	prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con	
	gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.	
	3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno	
	origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente	
	Convenzione, per quanto indicato nelle Premesse, alla lettera c). Pertanto tutti gli	
	Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni del S.S.R. avranno la medesima	
	scadenza.	
	Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato	
	nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati	
	4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di	
	fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna	
	obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni	
	6	

sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

5. CRA si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente convenzione, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto, fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) dell'importo massimo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016.

6. Le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell'importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) in conformità all'art. 106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 senza che il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi *Ordinativi di Fornitura* (OdF) inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti tramite il NECA

2. L'*ordinativo di Fornitura* consiste nel documento informatico elettronico da emettere tramite il NECA e dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente (Punto ordinante).

3. L'Amministrazione contraente, attraverso NECA ed al momento della compilazione dell'anagrafica, indica le *Unità Richiedenti*. Nel caso di variazione di dette Unità

	Richiedenti, tale variazione non avrà effetti per il Fornitore fino a che l'Amministrazione	
	Contraente non avrà provveduto alle opportune modifiche dell'anagrafica sul NECA;	
	4. E' fatto divieto ad un'Amministrazione contraente, che ha in corso di esecuzione un	
	<i>OdF</i> , di emettere un nuovo <i>OdF</i> prima dell'esaurimento dell' <i>OdF</i> precedente; l' <i>OdF</i>	
	emesso dalla stessa Amministrazione Contraente nel corso di validità ed efficacia di	
	un precedente <i>OdF</i> è da ritenersi nullo; in tal caso, sarà cura del Fornitore contattare	
	l'Amministrazione Contraente e CRA e comunicare loro la non validità dell' <i>OdF</i>	
	ricevuto	
	5. Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA o di	
	malfunzionamento, CRA comunicherà al Fornitore ed alle Amministrazioni contraenti	
	la modalità alternativa di trasmissione degli <i>OdF</i> . In tale ipotesi sarà cura del Fornitore	
	verificare che l' <i>OdF</i> provenga da una delle Amministrazioni Contraenti legittimate	
	all'utilizzo della convenzione.	
	6. Qualora il Fornitore intenda non dare esecuzione ad un <i>OdF</i> sul presupposto che	
	provenga da un soggetto non legittimato all'utilizzo della convenzione ovvero abbia	
	ricevuto <i>OdF</i> oltre la concorrenza dell'importo massimo contrattuale, dovrà	
	tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell' <i>OdF</i> ,	
	informare dell'accaduto l'Amministrazione Contraente e CRA che effettuerà le	
	verifiche del caso al fine degli adempimenti conseguenti;	
	7. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente,	
	dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.	
	8. Le Amministrazioni danno esecuzione agli <i>OdF</i> tramite richieste di consegna	
	(<i>RdC</i>). Le <i>RdC</i> vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti	
	Ordinanti dotati di firma digitale inviano la <i>RdC</i> attraverso posta elettronica certificata	
	(PEC); in alternativa la <i>RdC</i> , firmata dal Punto Ordinate, è trasmessa via fax o	

raccomandata a/r al Fornitore. Le RdC debbono specificare le quantità dei prodotti

richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.

9. Qualora, successivamente alla stipula del presente atto, si proceda

all'interfacciamento tra NECA e gli applicativi gestionali in uso presso le singole

Amministrazioni Contraenti, anche l'emissione delle RdC verrà effettuata tramite

NECA. In tal caso CRA provvederà ad informare il Fornitore e le Amministrazioni

Contraenti della variazione delle modalità di trasmissione delle RdC

Articolo 7 – Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla

data di apposizione dell'ultima firma digitale sulla presente convenzione e, nella sola

ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo contrattuale

potrà essere prorogata fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi, previa comunicazione

scritta da inviarsi al Fornitore da parte di CRA. Resta inteso che i termini di durata della

Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi qualora sia esaurito l'importo

massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.

2. CRA si riserva altresì di prorogare la convenzione in essere, per il tempo necessario

alla stipula di un nuovo contratto e a seguito dell'espletamento di una nuova procedura

ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016. In tale caso il Fornitore è obbligato

all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni

originariamente previsti o più favorevoli. Tale proroga, in ogni caso, non potrà essere

disposta per un periodo superiore ai sei mesi.

3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Corrispettivi di fornitura

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione

Contraente in forza degli OdF e delle singole RdC sono calcolati sulla base dei prezzi

unitari netti riferiti all'offerta che risulta essere la seguente:

Lotto 22 - Connettori valvolati needle free per infusione, COD. 011-MC100.

Prezzo unitario (Iva esclusa): Euro 0,290

Fabbisogno presunto triennale: 308.700

Totale presunto triennale: Euro 89.523,00.

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 9 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Centrale di importo di Euro 4.800,00 determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.

2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli OdF in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la Centrale, fermo restando quanto previsto all'articolo Penali del Capitolato Tecnico Prestazionale, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi OdF e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Od, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Centrale, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle

obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla CRA.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti

1. ICU medical Europe srl assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo OdF e alla specifica RdC e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

4, A decorrere dall'entrata in vigore degli adempimenti di cui al D.M. 7/12/2018, il tracciato XML di fatturazione elettronica dovrà riportare la data ed il numero dell'ordine elettronico al quale la fattura si riferisce, pena l'impaquabilità della stessa.

5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

6. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi

del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ.

8. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

9. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota del 28/10/2019, acquisita agli atti con prot. gen. n. 24510 del 11/11/2019.

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli OdF.

11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.

12. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Articolo 11 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott. Luigi Moreno Costa il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della CRA con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010 548.8561, numero di fax 010 548 8566, indirizzo e-mail luigimoreno.costa@regione.liguria.it.

	3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nella Sig.ra Cristina Sciacca Il	
	Responsabile della fornitura, la quale è Referente nei confronti della Centrale, nonché	
	degli Enti sanitari Regione Liguria.	
	4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numeri telefonici:	
	335.1445058 e 800/969589, numero fax 800.970033, indirizzo e-mail:	
	cristina.sciacca@icumed.com , indirizzo di posta elettronica certificata:	
	ufficiogare.icumedical@pec.it .	
	5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento	
	nell'OdF. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente	
	apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.	
	6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti	
	Responsabili della fornitura.	
	<u>Articolo 12 – Subappalto</u>	
	1.Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di sub-	
	appaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.	
	<u>Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti</u>	
	1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 D. Lgs. n. 50/2016 è' fatto assoluto divieto al	
	Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli OdF, a pena di nullità	
	delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne	
	comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Centrale, pena l'applicazione delle penali di	
	cui all'art. 16 La Centrale procederà all'immediata stipula della Convenzione con il	
	Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.	
	2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza	
	specificata autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.	
	3. La cessione del credito è regolata dalla L. n. 52/1991. In ogni caso, ai fini	

dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle

amministrazioni debentrici ai sensi dell'art. 106 comma 13 D. Lgs. n. 50/2016

4. I cessionari di crediti sono tenuti al rispetto della L. n. 136/2010 e, pertanto,

all'indicazione del CIG ed all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico

cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sui C/C dedicati.

5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti

commi, CRA e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto

la Convenzione ed i singoli OdF, per quanto di rispettiva ragione.

14. Modalità di esecuzione della fornitura/servizio

1. La Fornitura è effettuata secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico

Prestazionale e nei relativi allegati.

15. Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Centrale

e le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della

Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla

prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.

2. Di essere disponibile, nel caso vengano introdotti sul mercato prodotti innovativi in

continuità progettuale rispetto al prodotto aggiudicato, previo invio di scheda tecnica e

parere favorevole della Commissione Giudicatrice, ad immettere nella fornitura il

prodotto innovato alle stesse condizioni contrattuali.

16. Penali

1. Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare, a seguito di debita

motivazione, le seguenti penali:

a) in caso di ritardo sull'effettuazione delle prestazioni non imputabile alla

	Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, ai sensi dell'art. 113-bis,	
	comma 2, D. LGS. n. 50/2016, per ogni giorno solare una penale pari allo 0,06‰	
	dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, in misura non superiore	
	complessivamente al 10% dello stesso ammontare netto contrattuale. In caso di	
	ripetuti ritardi ogni Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare	
	risolto il contratto, con conseguente richiesta alla Centrale di procedere all'	
	incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo,	
	proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento	
	dell'esecuzione, e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico	
	eccede l'importo incamerato;	
	b) in caso di mancata effettuazione parziale o totale, entro l'ulteriore termine massimo	
	concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, una penale massima pari al 10% del	
	valore delle mancate prestazioni; in questo caso le Amministrazioni contraenti	
	potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche	
	l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali	
	fatti potessero derivarle;	
	c) in caso di mancata rispondenza delle prestazioni ai requisiti richiesti, ciascuna	
	A.S.L., E.O. e IRCCS potrà procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di	
	ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli	
	ulteriori danni.	
	2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di	
	cui all'art. 25, comma 1, la Centrale applica al Fornitore una penale pari all'1% del	
	valore della Convenzione.	
	3. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'invio della	
	reportistica di cui all'art. 13, punto 2 "Servizio di reportistica", comma 3, la Centrale	

applica al Fornitore una penale di Euro 200.00.

4. Le Amministrazioni applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da parte delle Amministrazioni Contraenti (da inviare per conoscenza anche alla Centrale) o dalla Centrale; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della Centrale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. La Centrale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.

9. La Centrale, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo

	massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle	
	Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
	10. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale	
	superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di	
	Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale ha facoltà di	
	ritenere definitivamente la cauzione, e/o l'Amministrazione contraente di applicare una	
	penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento	
	del danno.	
	<u>Art. 17 Clausola risolutiva espressa</u>	
	1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. le singole Amministrazioni Contraenti possono risolvere	
	di diritto, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per	
	l'adempimento, i singoli OdF previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del	
	Fornitore, nei seguenti casi:	
	a) applicazione di penali da parte dell'Amministrazione Contraente per un importo	
	complessivo superiore alla misura del 10% del valore del singolo OdF	
	b) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3	
	(tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	c) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno	
	3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata	
	risoluzione del contratto;	
	e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;	
	f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo OdF, ai sensi	
	dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa	
	18	

altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti

industriali e diritti d'autore";

h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;

i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico Prestazionale;

j) indisponibilità non temporanea o impossibilità della fornitura di cui all'art. 11 del Capitolato Tecnico Prestazionale

k) casi previsti dall'art. 108, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016

l) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 L. n. 136/2010

m) risoluzione della Convenzione di Fornitura da parte di CRA

2. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., CRA può risolvere di diritto, in tutto o in parte, la Convenzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei seguenti casi:

a) applicazione di penali da parte di CRA e/o delle singole Amministrazioni Contraenti per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore della Convenzione stipulata con il Fornitore;

b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";

d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa

	altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti	
	industriali e diritti d'autore";	
	f) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio OdF ai sensi	
	delle disposizioni che precedono;	
	g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano	
	la prosecuzione in tutto o in parte;	
	h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;	
	i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico	
	j) subappalto non autorizzato	
	k) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in	
	violazione dell'art. 3 della L.n. 136/2010	
	l) nei casi previsti dall'art. 108 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016	
	l) violazione, da parte del Fornitore e/o dei soggetti di cui si avvale per l'esecuzione	
	del contratto delle disposizioni del PTPC e del Codice di Comportamento di A.Li.Sa	
	m) in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia	
	espressamente comminata.	
	<u>Art. 18– Risoluzione</u>	
	1.Salvo quanto previsto all'art. 17 " <i>Clausola Risolutiva Espressa</i> ", in caso di	
	inadempimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula della	
	presente Convenzione, CRA ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC,	
	una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si	
	protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà	
	assegnato con la predetta comunicazione, CRA ha la facoltà di considerare risolta di	
	diritto la convenzione, in tutto o in parte, per grave inadempimento e,	
	conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.	

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con

il singolo OdF, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore,

tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora

l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici

giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, l'Amministrazione

Contraente ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, l'OdF per

grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del

danno. Nell'ipotesi di risoluzione parziale dell'OdF, l'Amministrazione Contraente resta

obbligata per la restante parte del proprio OdF.

3. Salvo non sia diversamente disposto da parte di CRA, la risoluzione della

Convenzione determina l'impossibilità di utilizzo da parte delle singole Amministrazioni

Contraenti che quindi non potranno emettere nuovi OdF. La Convenzione tuttavia,

continuerà a regolare gli OdF emessi in data anteriore alla risoluzione sino alla loro

scadenza.

4. La risoluzione della Convenzione legittima le singole Amministrazioni Contraenti alla

risoluzione del proprio OdF a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della

Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni

attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in

favore delle Amministrazioni Contraenti.

5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura,

CRA e, attraverso di essa, le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di escutere la

cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte

percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli OdF risolto/i.

6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di

equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso, resta

	fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di CRA al risarcimento	
	dell'ulteriore danno.	
	7. Nei casi di risoluzione di OdF da parte delle Amministrazioni Contraenti, queste	
	dovranno darne tempestiva comunicazione a CRA onde consentire le modifiche sul	
	NECA.	
	8. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di	
	Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la	
	determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la	
	risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva da CRA	
	8. Resta inteso che CRA e/o ciascuna Amministrazione Contraente, si riservano di	
	segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della	
	Convenzione o degli OdF	
	9. CRA, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della	
	convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro	
	subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla	
	cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che	
	hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.	
	<u>Art. 19. - Recesso</u>	
	1. CRA ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in	
	qualsiasi momento, senza preavviso mediante comunicazione scritta alla PEC del	
	Fornitore nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non	
	esaustivo:	
	a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra	
	legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento,	
	la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il	

concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore,

curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni

o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di

forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara

e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il

Fornitore medesimo;

c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o

dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del

Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica

Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero

l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia;

d) per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs.

n.- 159/2011 CRA ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause di

ostatività come risultanti della informativa antimafia.

2. Il recesso esercitato ai sensi del comma 1 non comporta alcun onere per la CRA e

le Amministrazioni Contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.

3. CRA ha inoltre diritto di recedere nei casi e con le modalità di cui all'art 109 D.Lgs.

n.- 50/2016 .

4. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte

dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni già eseguite, purchè effettuate a

regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nella presente

Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore

compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'art. 1671 c.c.

5. Qualora CRA receda alla Convenzione ai sensi dei commi precedenti, non potranno

	essere emessi nuovi OdF e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta	
	recedere dai singoli OdF già emessi previa comunicazione alla PEC del Fornitore.	
	6. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le	
	prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno	
	per le Amministrazioni contraenti.	
	7. Non è ammesso il recesso unilaterale del Fornitore. La comunicazione di recesso	
	unilaterale che dovesse essere eventualmente effettuata dal Fornitore prima dell'inizio	
	dell'esecuzione od in corso di esecuzione della fornitura/servizio sarà considerata	
	quale inadempimento contrattuale e come tale gestito da CRA e/o dalle singole	
	Amministrazioni Contraenti ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione.	
	<u>Articolo 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa</u>	
	1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni	
	eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto	
	delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione	
	e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre	
	inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili,	
	anche se eseguite da parte di terzi.	
	2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza	
	assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di	
	Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in	
	ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi	
	di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi	
	compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore	
	possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori,	
	nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli	
	24	

Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

21 – Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di Comportamento di A.Li.Sa

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

– dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;

– dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

– si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il PTPC nonché il Codice di Comportamento adottati da A.Li.Sa rispettivamente con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 28/10/2016 e n. 28 del 30/1/2019. In particolare, l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità, trasparenza e correttezza.

	L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente	
	Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o	
	circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra	
	fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità	
	nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una	
	situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016. Il legale	
	rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale	
	circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro	
	osservanza.	
	3. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata	
	della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti	
	dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente	
	tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.	
	<u>22 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento</u>	
	1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai	
	trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima,	
	dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi	
	del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di	
	esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.	
	2. CRA, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i	
	trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli	
	Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed	
	al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli	
	ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
	3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione CRA è autorizzata alla	

pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.

4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'OdF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione a CRA, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli ODF ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui CRA o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n.

	679/2016;	
	b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;	
	c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;	
	d) nel trasmettere a CRA e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che necessitano di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì a CRA tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;	
	e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;	
	f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione	
	<u>Articolo 23- Oneri fiscali e spese contrattuali</u>	
	1. La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura privata sottoscritta a distanza.	
	2. L'imposta di bollo sugli originali è assolta da A.Li.Sa. in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017	

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, cartebollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 24 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e CRA, le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D. Lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

Articolo 25 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e CRA, è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

Articolo 26 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente

Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli OdF (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli OdF, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata della Convenzione), Art. 8 (Corrispettivi di Fornitura), Art. 10 (Fatturazione e pagamenti), Art. 12 (Sub Appalto) 13 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti) art. 15 (Aggiornamento tecnologico), Art. 16 (Penali) Art. 17 (Clausola risolutiva espressa) art. 18 (Risoluzione) Art. 19 (Recesso) Art. 21 (Trasparenza, obblighi di

osservanza del PTPC e del Codice di Comportamento di A.Li.Sa) Art. 22 (Trattamento

dei dati, consenso al trattamento), Art. 23 (Oneri fiscali e spese contrattuali) Art. 24

(Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale), Art. 25 (Foro competente) Art. 26

(Clausola finale).

Genova, lì . . .

A.Li.Sa LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

IL FORNITORE